



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0006457 P-4.37.2.6
del 01/03/2023



Codice sito: 4.6/2023/19 CSR

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto del Ministro

(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

c/o CINSEDO

Via Parigi, 11

ROMA

(conferenza@pec.regioni.it)

Alla Regione Lombardia

Coordinatore Commissione Affari finanziari

Alla Regione Lazio

Coordinatore Vicario Commissione Affari finanziari

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

LORO SEDI

(CSR PEC LISTA 3)

Oggetto: Schema di Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni a statuto ordinario per la regolazione definitiva dei rapporti finanziari riguardanti i ristori erogati dallo Stato per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito della chiusura dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si comunica che il Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, con nota prot. n.9034 del 1° marzo 2023, ha trasmesso lo schema di Accordo, corredato di un'ipotesi normativa di recepimento dello stesso, volto a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario e che tiene conto della richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con note prot. n. 0712/C2FIN del 2 febbraio 2023 e prot. n. 1204/C2FIN del 23 febbraio 2023, ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Si trasmette, pertanto, a mezzo pec, detto provvedimento.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Saverio Lo Russo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

IL CAPO DI GABINETTO

Al Dipartimento per gli affari regionali e
le Autonomie
Segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano

e p.c.

All' Ufficio del coordinamento legislativo

All' Ufficio legislativo Economia

All' Ufficio legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato

OGGETTO: Schema di Accordo tra il Governo e le Regioni a statuto ordinario per la regolazione definitiva dei rapporti finanziari riguardanti i ristori erogati dallo Stato per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito della chiusura dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si trasmette, per l'inserimento all'ordine del giorno della prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni, lo schema di Accordo indicato in oggetto, corredato di un'ipotesi normativa di recepimento dello stesso.

Si rappresenta che lo schema di Accordo, volto a regolare i rapporti finanziari tra lo stato e le Regioni a statuto ordinario, tiene conto della richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con note prot. n. 712 del 2 febbraio 2023 e prot. 1204 del 23 febbraio 2023.

Si rappresenta l'urgenza.

Il Capo di Gabinetto
Avv. Stefano Varone

Firmato digitalmente



Prot. n. 1204/C2FIN

Roma, 23 febbraio 2022

Illustri Ministri,

con riferimento alla proposta di *“Accordo fra le Regioni a statuto ordinario in ordine alle regolazioni finanziarie di chiusura del “Tavolo ex art. 111- DL 34/2020 – RSO”* approvata all’unanimità il 1° febbraio u.s. dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario e trasmessa con nota Prot. n. 0712/C2FIN del 2 febbraio u.s., Vi rappresento che, ai fini della sua attuazione, tali Regioni concordano di procedere alla compensazione infra – regionale secondo la tabella A allegata.

Inoltre, al fine di rendere cogente l’Accordo per tutti i soggetti interessati e non determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, le Regioni a statuto ordinario chiedono al Governo di inserire nell’Intesa in Conferenza Stato – Regioni anche una norma che adegui la legislazione vigente all’Accordo da approvarsi nel primo provvedimento legislativo utile.

Nel ringraziarVi per l’attenzione che vorrete dedicare alla richiesta e confidando nell’iscrizione della proposta di Accordo nella prossima riunione di Conferenza utile, invio i migliori saluti.

Massimiliano Fedriga

All.to: c.s.

Illustre Onorevole
Giancarlo Giorgetti
Ministro dell’Economia e delle Finanze

Illustre Senatore
Roberto Calderoli
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

Tabella A

Lombardia	93.630.071,88
VS	
Piemonte	12.328.449,45
Puglia	9.394.456,85
Toscana	11.714.223,46
Umbria	1.414.138,98
Veneto	8.911.139,78
Lazio	49.867.663,36
Abruzzo	10.092.150,96
VS	
Puglia	2.043.092,71
Liguria	8.049.058,25
Calabria	35.345.564,79
VS	
Puglia	35.345.564,79
Campania	9.889.532,48
VS	
Basilicata	9.800.000,00
Liguria	89.532,48
Emilia Romagna	9.435.624,22
VS	
Marche	4.139.837,94
Molise	1.434.377,00
Liguria	3.861.409,27

Accordo tra il Governo e le Regioni a statuto ordinario per la regolazione definitiva dei rapporti finanziari riguardanti i ristori erogati dallo Stato per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del ...;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che stabilisce che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 4, per cui gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che, al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario, da ripartire in considerazione dei criteri e delle modalità individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutate dal Tavolo di cui al successivo comma 2 e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020 che dispone l'istituzione di un tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa;

VISTO il comma 2-septies dello stesso articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che entro il 30 settembre 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2020, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il comma 2-octies dello stesso articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha previsto il riversamento al bilancio dello Stato dei ristori delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione;

VISTO l'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19 e prevede che le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 825, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il resoconto della riunione del 31 gennaio 2023 del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2020 e nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenziando che:

- a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a €16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;

- b) a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;
- c) l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato, (€ 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di € 67.096.844.15 a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito(€ -426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'Accordo del 20 luglio 2020 tra Governo e Regioni a statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica da Covid-19, e in particolare il punto 7) che prevede "di regolare in futuro i reciproci rapporti finanziari, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese e dei ristori, in favore delle regioni o in modo da garantire il recupero delle risorse in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato sulla base di apposita Intesa in Conferenza Stato-Regioni";

VISTO l'Accordo del 2 febbraio 2023 fra le Regioni a statuto ordinario riguardante le regolazioni finanziarie di chiusura del "Tavolo ex art. 111- DL 34/2020 – RSO";

CONSIDERATO che l'attuazione del presente Accordo non deve determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO:

1. Lo Stato e le Regioni a statuto ordinario concordano che, con riguardo ai ristori di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
 - a. le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare riversamenti al bilancio dello Stato dei ristori ricevuti, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
 - b. lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni a statuto ordinario.
2. Le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità individuate in sede di

autocoordinamento dalle medesime Regioni e disciplinate dall'accordo del 2 febbraio 2023 "in ordine alle regolazioni finanziarie di chiusura del tavolo ex art. 111, del DL 34/2020" (allegato n. 1).

3. In attuazione del punto 2, le Regioni a statuto ordinario che devono versare i ristori a favore delle altre Regioni si impegnano a stanziare le somme dovute anche con la legge di assestamento di bilancio 2023 e a procedere al versamento delle risorse entro il 30 settembre 2023 alle Regioni individuate nella tabella di cui all'allegato n. 2, secondo le modalità ivi stabilite.
4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 2 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.
5. Lo Stato e le Regioni condividono la norma di cui all'allegato n.3.

Allegato 2

La seguente tabella individua, per ciascuna Regione beneficiaria delle regolazioni previste dall'Accordo di cui all'allegato 1, le Regioni che devono effettuare i versamenti entro il 30 settembre 2023.

Lombardia		93.630.071,88
VS		
	Piemonte	12.328.449,45
	Puglia	9.394.456,85
	Toscana	11.714.223,46
	Umbria	1.414.138,98
	Veneto	8.911.139,78
	Lazio	49.867.663,36
Abruzzo		10.092.150,96
VS		
	Puglia	2.043.092,71
	Liguria	8.049.058,25
Calabria		35.345.564,79
VS		
	Puglia	35.345.564,79
Campania		9.889.532,48
VS		
	Basilicata	9.800.000,00
	Liguria	89.532,48
Emilia Romagna		9.435.624,22
VS		
	Marche	4.139.837,94
	Molise	1.434.377,00
	Liguria	3.861.409,27

Allegato 3

Art.

(Regolazione finanziaria dei ristori covid delle regioni a statuto ordinario)

1. In attuazione dell'Accordo sancito in data nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.
2. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 1 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

Relazione illustrativa

Il comma 1 della norma recepisce l'Accordo del tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito in Conferenza Stato-Regioni per regolare in via definitiva i rapporti finanziari tra lo Stato e il comparto delle Regioni a statuto ordinario e tra le singole regioni. Ciò, in attuazione del precedente Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 diretto a garantire a ciascuna regione il ristoro dell'intero importo delle effettive perdite di gettito e il recupero a favore dello Stato degli eventuali ristori versati in eccesso, e tenuto conto delle verifiche del tavolo tecnico costituito in attuazione dell'articolo 111, comma 2, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalle quali risulta che:

- a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a €16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;
- b) a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;
- c) l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato (€ 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di € 67.096.844,15 a garantire la

compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito(€ -426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2020;

In conclusione, il comma 1, nel recepire il predetto Accordo, prevede che:

- a. lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario;
- b. le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare ulteriori versamenti al bilancio dello Stato, fermo l'obbligo di riversare allo Stato i ristori delle minori entrate da lotta all'evasione previsto dall'articolo 111, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- c. le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità individuate in sede di autocoordinamento dalle medesime Regioni.

Il comma 2 prevede che le regioni destinano le compensazioni ricevute per le minori entrate Covid 19 del 2020 e del 2021 al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il vincolo di destinazione previsto per l'utilizzo delle risorse versate in attuazione dell'Accordo (ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale) non comporta ampliamenti della capacità di spesa delle regioni.



Prot. n. 0712/C2FIN

Roma, 2 febbraio 2022

Illustre Ministro,

desidero inviarLe il testo dell'Accordo fra le Regioni a statuto ordinario in ordine alle regolazioni finanziarie di chiusura del "Tavolo ex art. 111- DL 34/2020 - RSO", riguardante il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e Province autonome istituito per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19, ai fini di una Sua valutazione e per i successivi e conseguenti adempimenti.

Le rappresento che tale proposta di Accordo ha trovato la piena condivisione di tutte le Regioni e costituisce un'importante sintesi finalizzata a regolare in via definitiva i rapporti finanziari, secondo quanto stabilito dall'Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020.

Nel ringraziarLa per l'attenzione che vorrà dedicare alla richiesta, invio i migliori saluti.

Massimiliano Fedriga

All.to: c.s.

Illustre Onorevole
Giancarlo Giorgetti
Ministro dell'Economia e delle Finanze

E, p.c.

Illustre Senatore
Roberto Calderoli
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

ACCORDO FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN ORDINE ALLE REGOLAZIONI FINANZIARIE DI CHIUSURA DEL TAVOLO EX ART 111, DEL DL 34/2020

L'art. 111 del DL 34/2020 ha istituito un *“Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome”* per garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese valutate dal *“Tavolo tecnico”* istituito al comma 2, dell'art.111 e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese. La dotazione dei ristori per le RSO è stata definita in 1.700 milioni.

L'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 20 luglio 2020, n.114 e le successive modifiche normative al DL 34/2020, oltre ad aver determinato il riparto delle somme fra le RSO secondo le decisioni assunte in **sede di autocoordinamento** dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno definito che:

- il ristoro per le minori entrate da accertamento e controllo (da lotta all'evasione fiscale) è pari a 950.751.551 euro, quota parte del 1,7 miliardi del Fondo ex art.111;
- il ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, è riacquisito al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore dell'importo;
- le risorse del fondo ex *“articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. **Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”**. (L.30/12/2020, n. 178, art.1, c. 823);*
- la regolazione dei *“reciproci rapporti finanziari, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese e dei ristori, in favore delle regioni o in modo di garantire il recupero delle risorse in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato, sulla base di apposita Intesa in Conferenza Stato – Regioni;*

- apposita intesa definita in Conferenza Stato – Regioni, per il conguaglio, a favore di ciascuna regione o dello Stato, degli importi, sulla base dei dati effettivi di minore o maggiore entrata risultanti dai rispettivi rendiconti e in caso di mancata Intesa l'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nella seduta del “Tavolo ex art.111” per le RSO del 10 gennaio 2023, sono state illustrate le tabelle contenenti le analisi relative alle minori entrate 2019-2021 delle Regioni a statuto ordinario, elaborate sulla base dei Dati Contabili Analitici non sanitari (DCA) dei rendiconti 2019, 2020 e 2021 inviati dalle Regioni alla BDAP.

Variazione delle entrate tributarie ordinarie

- Totale variazione delle entrate tributarie ordinarie (somma delle variazioni degli accertamenti 2020 e 2021 rispetto al 2019): **-797.012.456,18 euro**;
- Totale variazione impegni Covid non sanitari: **-16.036.494,45 euro**; (si tratta della somma delle variazioni di spesa 2020/2019 e 2021/2019. Le elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati dei DCA delle Regioni. Sono state considerate le seguenti voci: straordinario per il personale a tempo indeterminato; straordinario per il personale a tempo determinato; buoni pasto; gas; utenze e canoni per altri servizi; acqua; contratti di servizio per le mense scolastiche; contratti di servizio di asilo nido; spese postali; carburanti, combustibili e lubrificanti; energia elettrica; altri servizi di ristorazione; altre spese per contratti di servizio pubblico; organizzazione manifestazioni e convegni; altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità; altre spese.
- Ristori per minori entrate tributarie ordinarie: **1.056.388.449,00 euro** (tale voce include, oltre ai ristori per le minori entrate IRAP ex art. 24 del DL 34/2020 e per le minori entrate ordinarie ex art. 111 del DL 34/2020, anche il ristoro per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ex art. 1, comma 630 del DL 178/2020);
- Minori entrate determinate da agevolazioni fiscali disposte dalle Regioni: **-4.452.678,47** (il ristoro riguarda le minori entrate derivanti da decisioni assunte a livello nazionale e non da autonome iniziative regionali);
- Verifica utilizzo ristori nel 2020 e nel 2021:
 - **Totale variazioni negative -426.792.063,17**
 - **Totale variazioni positive 442.915.219,02**

Gli importi da riversare al bilancio dello Stato sarebbero solo quelli relativi al fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del DL 34/2020 non utilizzati e non anche le maggiori entrate proprie che la singola regione ha realizzato al netto dei ristori e, qualora non vi fossero maggiori entrate, sono considerati solo i ristori: **le quote non utilizzate sono pari a 359.695.219,02 euro. Tale importo non è sufficiente a coprire le variazioni negative registrate dalle RSO sulle entrate tributarie ordinarie.**

Nulla è dovuto allo Stato se la norma fosse letta a livello di comparto e non di singolo ente regionale (a statuto ordinario) come sembrerebbe ipotizzato dalla tabella sottostante.

	VERIFICA UTILIZZO RISTORI NEL 2020 E NEL 2021 (in positivo gli enti che non hanno utilizzato i ristori, in negativo gli enti non completamente ristorati)	Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del DL 34/2020 da riversare al Bilancio dello Stato, se non utilizzato
Abruzzo	-27.193.445,69	0,00
Basilicata	18.820.564,01	18.720.564,01
Calabria	-81.766.560,11	0,00
Campania	-32.036.516,01	0,00
Emilia Romagna	-1.173.795,72	0,00
Lazio	71.725.648,36	71.725.648,36
Liguria	31.852.617,04	23.232.617,04
Lombardia	-284.621.745,64	0,00
Marche	5.920.886,19	5.920.886,19
Molise	9.761.885,02	7.171.885,02
Piemonte	79.932.247,27	61.642.247,27
Puglia	87.593.860,00	61.083.860,00
Toscana	85.681.117,31	58.571.117,31
Umbria	7.070.694,92	7.070.694,92
Veneto	44.555.698,90	44.555.698,90
Totale	16.123.155,85	359.695.219,02
Totale variazioni negative		-426.792.063,17
Totale variazioni positive		442.915.219,02

Variazioni entrate da accertamento e controllo (da lotta all'evasione fiscale): risultano per il comparto RSO minori ristori **-688.815.959,01**

	VERIFICA UTILIZZO RISTORI PER MINORI E MAGGIORI ENTRATE (in positivo gli enti che non hanno utilizzato i ristori, in negativo gli enti non completamente ristorati)
Abruzzo	-9.760.770,45
Basilicata	-13.026.427,98
Calabria	35.984.323,98
Campania	93.759.735,98
Emilia Romagna	-117.683.562,36
Lazio	111.269.456,39
Liguria	17.873.306,88
Lombardia	-84.642.344,73
Marche	33.108.671,77
Molise	-28.524.832,29
Piemonte	-277.168.156,63
Puglia	71.144.021,96
Toscana	-251.781.583,91
Umbria	-51.696.645,00
Veneto	-217.671.152,62
Totale	-688.815.959,01
Totale variazioni negative	-1.051.955.475,97
Totale variazioni positive	363.139.516,96

Nel complesso le RSO hanno ricevuto ristori per il biennio 2020 - 2021 inferiori alla necessità per 1,058 miliardi.

Nonostante questa situazione le RSO si sono fatte carico del rispetto degli equilibri di bilancio nel biennio 2020 – 2021 recuperando nei propri bilanci tutti gli spazi finanziari possibili a fronte di un indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche che dal -1,6% del 2019 è salito al -9,5% del 2020; al -7,2% del 2021 e del-5,6% del 2022.

	Verifica utilizzo dei ristori per le entrate ordinarie e per le entrate da accertamento e controllo (considerando gli effettivi importi erogati a titolo di ristoro per le entrate ordinarie ex art.111 e non utilizzati
Abruzzo	-36.954.216,14
Basilicata	11.322.412,77
Calabria	-81.766.560,11
Campania	-32.036.516,01
Emilia Romagna	-118.857.358,08
Lazio	71.725.648,36
Liguria	23.232.617,04
Lombardia	-369.264.090,37
Marche	5.920.886,19
Molise	-19.817.520,77
Piemonte	-192.157.029,30
Puglia	61.083.860,00
Toscana	-162.875.198,65
Umbria	-44.625.950,08
Veneto	-173.115.453,72
Totale	-1.058.184.468,87
Totale variazioni negative	-1.231.469.893,23
Totale variazioni positive	173.285.424,36

Le Regioni concordano che, ai sensi di quanto disposto dalle norme sopra richiamate, occorre tener conto delle minori entrate regionali effettive (al netto delle minori spese) complessivamente non coperte dai ristori ricevuti. Di conseguenza:

- con riferimento al comparto regionale nel suo complesso, non risultano risorse in eccesso da restituire allo Stato;
- con riferimento alle singole regioni, solo le regioni che hanno ricevuto ristori superiori alle minori entrate accertate negli esercizi 2020 e 2021, afferenti entrambe le tipologie di entrate (ordinarie e da accertamento e controllo), sarebbero tenute alla restituzione dei ristori allo Stato.

L'Accordo fra le RSO si pone l'obiettivo di riequilibrare i ristori contemplando l'interesse di tutte le regioni in quanto la distribuzione regionale degli stessi, è stata effettuata sulla base di percentuali

condivise in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è diversa da quelle che sono risultate poi le **effettive minori entrate**.

CONSIDERAZIONI

1. Poiché nulla è dovuto allo Stato dal comparto RSO, si può pensare di riequilibrare i ristori in favore delle regioni che hanno registrato perdite sulle entrate ordinarie, pur nella consapevolezza che le risorse non sono sufficienti a coprire le perdite di entrate delle RSO. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, d'altro canto, ha la possibilità di effettuare le regolazioni finanziarie con importi decisi **in sede di autocoordinamento**.
2. L'Accordo si fonda sul fatto che **tutte le regioni decidono di partecipare al riequilibrio**, comprese quelle che registrano complessivamente un valore negativo non integralmente coperto dai ristori, ma che hanno avuto per la tipologia di entrate ordinarie un ammontare di ristori superiore alle minori entrate e alle minori spese.

Resta inteso, che per queste regioni la situazione contabile degli esercizi 2020 / 2021 risulta in via cumulata in negativo e, quindi, ai fini di garantire la sussistenza dell'equilibrio finanziario, oltre ad utilizzare tutti i ristori complessivamente ricevuti, si sono fatte carico di individuare nel proprio bilancio gli spazi finanziari per raggiungere l'obiettivo previsto dalla legge 243/2012.

	Verifica utilizzo dei ristori per le entrate ordinarie e per le entrate da accertamento e controllo (considerando gli effettivi importi erogati a titolo di ristoro per le entrate ordinarie ex art.111 e non utilizzati)
Molise	-19.817.520,77
Piemonte	-192.157.029,30
Toscana	-162.875.198,65
Umbria	-44.625.950,08
Veneto	-173.115.453,72

Questo importo, in aggiunta a quelli dovuti dalle regioni che hanno registrato complessivamente ristori in eccesso rispetto alle minori entrate, ovvero valori positivi per entrambe le tipologie di entrata, consolida una somma in favore delle regioni che hanno registrato più perdite rispetto ai ristori sulle entrate ordinarie e sopportato importanti sacrifici per il rispetto degli equilibri di bilancio.

Fra le regioni che registrano valori di minori entrate ordinarie rispetto ai ristori, destinatarie del riequilibrio, si valorizza sia una correzione finanziaria considerando lo sforzo per la copertura dei disavanzi in sanità che il caso in cui si registrano valori di minori entrate rispetto ai ristori in entrambe le tipologie di entrate (ordinarie e da accertamento e controllo).

Si rappresenta, che i dati contabili devono essere utilizzati solo ai fini del presente accordo e non come base di calcolo per successivi riparti tra le regioni.

3. Le Regioni avanzano la seguente proposta all'unanimità.

	RISORSE DISPONIBILI PER RIEQUILIBRIO RISTORI
Abruzzo	
Basilicata	9.800.000,00
Calabria	
Campania	
Emilia Romagna	
Lazio	49.867.663,36
Liguria	12.000.000,00
Lombardia	
Marche	4.139.837,94
Molise	1.434.377,00
Piemonte	12.328.449,45
Puglia	46.783.114,35
Toscana	11.714.223,46
Umbria	1.414.138,98
Veneto	8.911.139,78
Totale	158.392.944,33

	RIPARTO RISORSE DISPONIBILI PER RIEQUILIBRIO RISTORI
Abruzzo	10.092.150,96
Basilicata	
Calabria	35.345.564,79
Campania	9.889.532,48
Emilia Romagna	9.435.624,22
Lazio	
Liguria	
Lombardia	93.630.071,88
Marche	
Molise	
Piemonte	
Puglia	
Toscana	
Umbria	
Veneto	
Totale	158.392.944,33

Sulla base del presente accordo, rispetto ai suddetti ristoranti, nulla da parte delle RSO è più dovuto allo Stato e le RSO procederanno a regolare in via definitiva i rapporti finanziari tra loro come stabilito dall'accordo medesimo.

Per le entrate tributarie da accertamento e controllo (lotta all'evasione) di cui all'articolo 111, comma 2-octies, del decreto - legge 34/2020, si applicano le modalità di restituzione allo Stato, da parte delle RSO, previste dal comma 2-novies del medesimo articolo 111.

Ai fini della conclusione del presente Accordo e della definitività dello stesso, le Regioni a statuto ordinario non potranno, altresì, avanzare nessuna pretesa verso lo Stato sul tema disciplinato dall'art.111 del DL 34/2020.

Roma, 2 febbraio 2023